

OGGETTO: Circolare INPS n. 157 del 30 dicembre 2025 – Determinazione del saggio degli interessi legali per l’anno 2026

Riflessi contributivi determinazione del saggio degli interessi legali:

- a decorrere dal 1° gennaio 2026, è stata fissata al 1,60% in ragione d’anno la misura del saggio degli interessi legali;
- la misura del 1,60% si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2026.

Con la circolare in esame, l’INPS, a seguito della pubblicazione del decreto 10 dicembre 2025 del Ministro dell’Economia e delle finanze (Allegato n. 2) con cui, a decorrere dal 1° gennaio 2026, è stata fissata al 1,60% in ragione d’anno la misura del saggio degli interessi legali, indica i riflessi di tale determinazione sul calcolo delle somme aggiunte per omesso/ritardato versamento dei contributi.

Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali

L’art. 116, comma 15, della L. n. 388/2000, ha disciplinato l’ipotesi di riduzione delle sanzioni civili, di cui al comma 8 del medesimo articolo, alla misura prevista per gli interessi legali, a condizione dell’integrale pagamento dei contributi dovuti. In relazione alla previsione del decreto ministeriale in esame la misura del 1,60% si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2026.

Per le esposizioni debitorie pendenti alla suddetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze (Allegato n. 3).

La medesima misura trova applicazione anche con riguardo all’ipotesi disciplinata dal medesimo art. 116, comma 10, della L. n. 388/2000, che, per effetto delle modifiche operate dall’art. 30, comma 2, del D. L. n. 19/2024 (Circolare FIPE n. 45/2024), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 56/2024 (Circolare FIPE n. 70/2024), a decorrere dal 1° settembre 2024, dispone che, in caso di mancato o ritardato versamento dei contributi o premi derivante da incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sono dovuti gli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile, a condizione che il versamento dei contributi sia effettuato entro il termine fissato dall’Istituto.

Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali


Il decreto ministeriale in esame produce effetti anche con riferimento alle somme poste in pagamento dall'Istituto a decorrere dal 1° gennaio 2026. In relazione a ciò, la misura dell'interesse del 1,60% si applica alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio 2026.

Rinviano alla lettura degli allegati, la Federazione rimane a disposizione per ogni chiarimento.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Roberto Calugi



Allegati 3

Circolari correlate	Collegamenti esterni	Parole chiave
Circolare FIPE n. 11/2025 Circolare FIPE n. 151/2024 Circolare FIPE n. 70/2024 Circolare FIPE n. 45/2024	https://www.inps.it/	Interessi; contributi